

## CONVENZIONE

Per definire le modalità di finanziamento al **Comune di Torri in Sabina (RI)** per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del tracciato del **Cammino di Francesco**, nel tratto di percorso situato nel territorio comunale di competenza, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2020 n. 868 (L.R. 10 marzo 2017 n. 2, *"Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio, RCL"* e ss.mm.)

La **Regione Lazio** (d'ora in poi denominata **Regione**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo **Roberto Ottaviani** nato il 23 aprile 1959 a Foligno (PG) domiciliato per la carica presso la medesima sede;

e

Il **Comune di Torri in Sabina (RI)** (d'ora in poi denominato **Comune**), con sede in TORRI IN SABINA, Piazza ROMA, 6 - cap 02049, C.F. 00110270576 rappresentato dal Sindaco DOTT. MICHELE CONCEZZI nato il 22/03/1951 a ROMA domiciliato per la carica presso la medesima sede ;

### Premesso che:

con la Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 e ss.mm. recante il titolo *"Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche"*, che disciplina la promozione e la valorizzazione della Rete dei Cammini della Regione Lazio, tra cui gli itinerari culturali europei, gli itinerari di valore storico, religioso, culturale e naturalistico, si attuano gli interventi sulla Rete dei Cammini del Lazio (RCL);

con Deliberazione di Giunta Regionale 24/11/2020 n. 868 avente ad oggetto *"Legge regionale del 10 marzo 2017 n. 2 recante "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche", finanziamento per gli interventi rivolti alla messa in sicurezza della Rete dei cammini del Lazio (RCL)*, sono state messe a disposizione risorse per gli interventi esclusi dai Decreti del MIBACT n. 557/2019 e n. 558/2019 di ratifica rispettivamente degli Accordi Operativi n. 31, relativo ai Cammini religiosi di S. Francesco e S. Benedetto e n. 33, relativo alla Via Francigena, ai fini della messa in sicurezza dei tracciati senza interruzioni di continuità;

con Determinazione dirigenziale n. G14631 del 03/12/2020, avente ad oggetto *"Legge regionale del 10 marzo 2017 n. 2 - DGR n. 868 del 24 novembre 2020. Contributi per interventi urgenti per la messa in sicurezza della Rete dei Cammini del Lazio. Cap. G24570; spesa € 423.141,58 di cui € 300.000,00 su E.F. 2020 e € 123.141,58 su EF 2021"* si è proceduto, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 2/2017, e dalla D.G.R. n. 868/2020, ad impegnare la somma complessiva di euro 423.141,58, necessaria per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei Cammini di San Benedetto, di San Francesco e Via Francigena del Sud, che fanno parte della Rete dei Cammini del Lazio, di cui alla legge stessa;

preso atto della documentazione amministrativa e degli elaborati tecnici, trasmessi dal Comune di Selci quale capofila dell'Accordo di Programma per la *"Via di Francesco"*, tramite PEC del 27/10/2020 acquisita al protocollo regionale n. 0916917 del 27/10/2020, PEC integrativa del 28/10/2020 acquisita al protocollo regionale n. 0921878 del 28/10/2020 e PEC di ulteriore integrazione del 13/11/2020 acquisita al protocollo regionale n. 979568 del 16/11/2020, per conto del **Comune di Torri in Sabina (RI)**, si è convenuto di incaricare quest'ultimo Ente per la realizzazione degli interventi, destinando a

tale scopo l'importo complessivo di € 10.000,00 disponibile sul capitolo G24570, Esercizio Finanziario 2020;

ravvisata l'urgente esigenza, per assicurare continuità e sicurezza del tracciato esistente, di provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza individuati dai Comuni attraversati dai Cammini e trasmessi alla competente Agenzia regionale del Turismo;

considerato che, al fine di realizzare quanto sopra descritto è necessario dare attuazione ad una Convenzione che disciplini le rispettive obbligazioni;

la Regione e il Comune di Torri in Sabina (RI)

#### **CONVENGONO E STIPULANO:**

##### **Articolo 1 (Obblighi del Comune)**

Il Comune procederà, in ordine a quanto esposto nelle premesse, alla realizzazione degli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza del tratto di percorso **Cammino di Francesco**, situato nel territorio comunale di competenza, di cui alla documentazione e agli elaborati tecnici, trasmessi dal Comune di Selci quale capofila dell'Accordo di Programma per la "Via di Francesco", tramite PEC del 27/10/2020 acquisita al protocollo regionale n. 0916917 del 27/10/2020, PEC integrativa del 28/10/2020 acquisita al protocollo regionale n. 0921878 del 28/10/2020 e PEC di ulteriore integrazione del 13/11/2020 acquisita al protocollo regionale n. 979568 del 16/11/2020;

##### **Articolo 2 (Finalità)**

Le attività di cui all'art. 1 sono rivolte a valorizzare, mettere in sicurezza e garantire la continuità del percorso del **Cammino di Francesco** nel territorio di competenza del Comune di **Torri in Sabina (RI)**, attraverso la realizzazione del progetto denominato " **MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE AIA** ";

##### **Articolo 3 (Obblighi della Regione)**

La Regione provvederà al finanziamento a favore del **Comune di Torri in Sabina (RI)** dell'importo complessivo di € 10.000,00 per la realizzazione degli interventi sopra richiamati, secondo gli elaborati tecnici trasmessi dal **Comune** stesso, nelle forme descritte al successivo art. 5;

##### **Articolo 4 (Durata)**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione alla presumibile data di conclusione dei lavori e rendicontazione prevista entro il 31/12/2022, così come riportato dal cronoprogramma definito dal Comune;

##### **Articolo 5 (Spese per la realizzazione delle attività)**

L'importo complessivo delle spese necessarie per la realizzazione delle opere previste ammonta a € 10.000,00 (diecimila/00) e sarà a carico della Regione. Eventuali variazioni in aumento saranno a carico del Comune.

La Regione si impegna a trasferire al Comune:

- Il 40% del suddetto importo complessivo all'affidamento delle opere;
- l'ulteriore 30% al raggiungimento del 40% dei lavori, previa presentazione della documentazione contabile e dei giustificativi di spesa;
- l'ulteriore 20% al raggiungimento del 70% dei lavori, previa presentazione della documentazione contabile e dei giustificativi di spesa;
- il rimanente 10% come saldo al termine dei lavori, all'emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione delle opere.

La richiesta di Saldo da parte del Comune dovrà essere corredata della documentazione amministrativa di seguito elencata:

- relazione finale descrittiva delle opere realizzate;
- approvazione del rendiconto economico finanziario con atto formale del Comune;
- copia del certificato di collaudo;
- copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 6 (Impegni del Comune e della Regione)**

Il Comune si impegna a realizzare i lavori inerenti gli interventi di messa in sicurezza del tratto di **Cammino di Francesco**, nel rispetto puntuale delle modalità tecniche e progettuali descritte negli elaborati, con osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di opere pubbliche, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

La Regione si impegna a finanziare la realizzazione degli interventi in oggetto per l'importo complessivo di € 10.000,00, somma non soggetta ad alcun adeguamento in rialzo.

Il Comune si impegna ad eseguire quanto di sua competenza in conformità alle previsioni contrattuali e di Legge, mediante le risorse necessarie messe a disposizione dalla Regione, gestendo gli interventi progettuali a proprio esclusivo rischio.

Il Comune svolge la propria attività mediante l'utilizzazione delle competenze professionali della propria struttura organizzativa o tramite conferimenti di incarichi individuabili negli atti autorizzativi.

Il Comune si impegna alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione nei tempi previsti dal crono programma presentato.

Il Comune si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale le relazioni attestanti lo stato di avanzamento degli interventi.

Il Comune è unico ed esclusivo responsabile nei confronti della Regione e dei terzi di ogni prestazione o adempimento connesso all'incarico, ivi compresa la stipula di accordi con Enti competenti e/o proprietari o titolari di altri diritti reali, manlevando e tenendo indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa e/o azione e/o richiesta anche di risarcimento danni a qualunque titolo avanzata in dipendenza e in conseguenza della esecuzione dell'incarico, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.

La Regione, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, può fissare un termine entro il quale il Comune sia tenuto a uniformarsi alle condizioni stabilite, trascorso il quale, può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno, fermo restando che il Comune resta impegnato alla restituzione delle somme ricevute e non utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1

Il Comune è obbligato a partecipare, anche tramite propri incaricati a incontri in presenza e/o in videoconferenza, che la Regione ritenesse opportuno convocare per le attività di monitoraggio sugli interventi in itinere.

Il Comune è obbligato ad assicurare la manutenzione periodica degli interventi finanziati, al fine di assicurare la fruibilità delle opere finanziate.

**Articolo 7  
(Proroghe e Varianti)**

Il Comune può adottare varianti migliorative che rientrino tra le finalità del progetto finanziato e modificare il cronoprogramma preventivamente definito, per imprevisti motivi, dandone comunicazione alla Regione.

Qualora non potessero essere realizzati tutti gli interventi previsti sulla base della documentazione progettuale di cui all'art. 1 per motivi tecnici non prevedibili, successivamente sopravvenuti, il Comune dovrà informare tempestivamente la Regione e procedere all'adozione delle eventuali varianti necessarie affinché gli interventi realizzati siano comunque idonei a conseguire la messa in sicurezza del tracciato sul territorio di competenza.

**Articolo 8  
(Foro competente)**


In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via extragiudiziale. Qualora non fosse possibile, il foro competente è quello di Roma.

La presente convenzione, costituita da n. 4 pagine, viene redatta in triplice originale.

Roma, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Torri in Sabina (RI)

Il Sindaco



Per la Regione Lazio

Il Direttore dell'Agenzia  
Regionale del Turismo

